



## **DETERMINA DEL DIRETTORE n. 10/2021**

**OGGETTO: Aggiudicazione contratto per la fornitura di energia elettrica C.V.A. Trading S.r.l.-anno 2022.**

### **IL Direttore**

- Visto la deliberazione del Consiglio Direttivo del 28/10/2021 con la quale veniva approvato il Budget annuale 2022 ed il relativo piano generale delle attività dell'Ente approvato nella seduta del 28/10/2021;
- Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club della Valle d'Aosta deliberato dal Consiglio Direttivo in data 27 marzo 2002 ai sensi dell'art. 60 dello Statuto ed in particolare l'art. 2 relativo al potere di gestione del Direttore;
- Visto altresì l'art. 19 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità che stabilisce che "l'attività negoziale è svolta in osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della normativa comunitaria e di quella nazionale vigenti in materia per gli enti pubblici", rinviando per la procedura all'art. 31 del Regolamento stesso;
- Esaminata altresì la determina del Direttore n. 19 del 27 dicembre 2010 con la quale sono stati adottati i Manuali delle Procedure Amministrativo Contabili e Negoziali previsti dall'art. 31 del Regolamento di Amministrazione e contabilità, redatti secondo i principi del nuovo metodo contabile adottato dagli Automobile Clubs;
- Rilevato che L'Automobile Club Valle d'Aosta ha necessità di acquisire il servizio di fornitura di energia elettrica, per poter svolgere regolarmente la propria attività istituzionale;
- Visti gli articoli del vigente codice appalti ( Dlgs 50/2016 ) che prevedono, per importi inferiori a quarantamila euro, la possibilità di affidamento diretto a cura del responsabile del procedimento;

- Atteso che in assenza di nuovi atti dell'amministrazione, rimane in vigore il proprio vigente Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia deliberato dal Consiglio Direttivo in data 27 luglio 2007, eventualmente integrato e aggiornato in sede applicativa dalle vigenti disposizioni di legge, che:
  - a) all'art.2 specifica le fattispecie per cui si possa operare con le procedure semplificate dell'acquisto in economia precisando al comma 1, lettera c) l'intervento di cui in esame;
  - b) all'art.6 comma 7 detta le modalità per l'effettuazione dell'acquisto;
- Precisato che l'importo della fornitura si stima rientrante nel limite massimo previsto dal proprio citato regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi in economia che è comunque inferiore ai limiti massimi previsti dal citato codice degli appalti;
- Rilevato che il servizio di cui si tratta rientra tra quelli acquisibili in economia;
- Visto l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che istituisce il sistema di acquisti centralizzato per le amministrazioni statali, tramite intermediario CONSIP e verificato che esistono convenzioni per l'attività in argomento;
- Considerato che da una verifica di mercato effettuata nel territorio regionale è emerso che l'operatore locale, C.V.A. Trading S.r.l., risulta maggiormente conveniente economicamente rispetto alla convenzione stipulata da Consip;
- Atteso, infatti, che non solo le tariffe sono migliori, ma che nelle condizioni contrattuali di fornitura è prevista anche una clausola c.d. di garanzia CONSIP che all'art. 9, stabilisce la garanzia "..., per tutta la durata della fornitura, il prezzo per l'energia elettrica applicato al Cliente, indicato all'art. 2 delle Condizioni Economiche ("prezzo per l'energia"), sarà maggiormente competitivo rispetto al prezzo medio annuo applicabile da CONSIP, con riferimento a un periodo temporale equivalente. Pertanto, entro quattro mesi dalla scadenza del periodo di validità di cui all'art. 1 delle Condizioni Economiche, il Cliente potrà comunicare a C.V.A. TRADING le condizioni economiche applicabili da CONSIP in relazione al medesimo periodo temporale. Qualora tale prezzo risulti uguale o inferiore al prezzo contrattualmente applicato da C.V.A. TRADING, quest'ultima rimborserà al Cliente la differenza tra le condizioni economiche in essere del prezzo dell'energia contrattualmente previsto e quelle applicabili da CONSIP diminuite di 1 €/MWh, in relazione alla quantità di energia consumata dal Cliente durante il periodo di durata del presente Contratto, calcolata in stima o a consuntivo, a seconda dei dati che saranno a disposizione di C.V.A. TRADING in quel periodo."

- Considerato, quindi, che tale forma di acquisizione risulta la più conveniente e vantaggiosa per l'ACVA rispetto all'operatore già individuato da CONSIP e che si ritiene di non attivare procedure di evidenza pubblica in quanto la scelta risulterebbe antieconomica, sia per i tempi di acquisizione prolungati, sia per i costi di pubblicazione incoerenti rispetto all'importo contrattuale in questione, vanificando i possibili vantaggi economici derivanti da tale procedura;
- Ritenuto che la ditta C.V.A. Trading S.r.l., risulta in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 e ss. Dlgs 50/2016 e s.m.i. nonché di quelli specifici, in relazione al servizio da acquisire, concernenti la capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria;
- Esaminata la proposta della ditta, di cui al documento " condizioni economiche " in allegato, ritenute congrue rispetto alle vigenti condizioni di mercato;
- Ritenuto che, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 è stato chiesto all'AVCP il CIG seguente: **Z213489473** e rilasciata la dichiarazione ad opera della C.V.A. Trading S.r.l. in merito al conto corrente dedicato per i pagamenti;
- Atteso la verifica di regolarità contributiva effettuata, mediante l'acquisizione di apposito D.U.R.C. agli atti d'ufficio;
- Preso atto che il capitolo di bilancio n. CP01.02.0024 - spese per energia elettrica contiene le somme necessarie che vengono impegnate per l'acquisizione del servizio di cui si tratta;
- Precisato che, in assenza di ulteriori disposizioni chiarificatrici, l'obbligo di utilizzo delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. per la fornitura di energia elettrica in questione, così come introdotto da ultimo dall'art.1, comma 7 del d.l. n.95/2012 convertito in legge n.135/2012 *(7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e*

*prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.)* si ritiene attinente esclusivamente alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato delle Pubbliche Amministrazioni e quindi non applicabile all'Automobile Club Valle d'Aosta;

- Ritenuto pertanto di aggiudicare la fornitura in argomento per l'annualità 2020, riservandosi una decisione per gli anni successivi, anche alla luce della vigenza dell'obbligo di cui al citato art.1 comma 7 citato d.l. n.95/2012;
- Per tutti questi motivi;

## **DETERMINA**

1. Di approvare tutto quanto descritto in premessa;
2. Di aggiudicare la fornitura di energia elettrica a favore dell'Automobile Club Valle d'Aosta, per l'annualità 2022, alla ditta C.V.A Trading S.r.l., al prezzo di euro/KWh 0,05223 ( F1) euro/KWh 0,05223 (F2) euro/KWh 0,05223 ( F3), con le motivazioni e la verifica dei requisiti della ditta come sopra rilevati, fino alla scadenza del medesimo;
3. Di dare atto che alla data attuale la tariffa applicabile, derivante dalla tipologia di contatore installato, è quella più favorevole;
4. Di impegnare, conseguentemente, la spesa di euro 5000,00 sul capitolo di bilancio n. CP01.02.0024 spese per energia elettrica che presenta la disponibilità necessaria;
5. Di comunicare i contenuti della presente alla ditta interessata;
6. Di dare atto che la liquidazione verrà effettuata, previa attestazione della regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, con apposizione del visto di liquidazione sulla fattura.

Aosta ,21/12/2021

F.TO Il Direttore  
(TURCI dott. Fabrizio)

